

TRIBUNALE di MANTOVA - SEZIONE LAVORO

Ricorso *ex art.* 414 c.p.c.

Nell'interesse di : **BOCCIA ANNA**, nata a **POLLA (SA)** il **27.07.1970** (c.f.: **BCC NNA 70L67 G793T**), elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Fiume n.15, presso e nello studio dell'Avv. Marco Bianchini (c.f.: **BNC MRC 70S13 H703E**), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso. Il sottoscritto difensore intende ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento a mezzo pec al seguente indirizzo: avvmarcobianchini@pec.ordineforense.salerno.it ; oppure a mezzo fax al seguente numero: 089 2960 846

- RICORRENTE -

CONTRO

1. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro e legale rapp. *p.t.*, *ope legis* rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Milano alla via Freguglia;
2. **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MANTOVA**, in persona del Dirigente e legale rapp. *p.t.*, corrente per la sede in Mantova alla via Cocastelli, 15.
3. **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SALERNO**, in persona del Dirigente e legale rapp. *p.t.*, corrente per la sede in Salerno alla via Monticelli

- RESISTENTI -

per l'annullamento e/o la rettifica in parte qua delle operazioni di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale, per la scuola **primaria**, predisposte e pubblicate dal MIUR per l'A.S. 2016/2017.

F A T T O

- la ricorrente ha prodotto ritualmente, ai sensi del CCNI dell'8.4.2016, domanda di mobilità territoriale, regolarmente validata dall'Ufficio Scolastico Provinciale competente, con indicazione del relativo punteggio [cfr. **All. 1**], per l'assegnazione



della sede definitiva a livello nazionale per la **scuola primaria**.

- L'istante ha partecipato alla predetta domanda di mobilità quale docente **immesso in ruolo nell'a.s. 2015/2016 da graduatoria di merito concorso/GAE fase C**, prestando servizio presso Usr Campania, presso l'Istituto Comprensivo di Sala Consilina – Viscigliete - [cfr. ancora **All. 2**].

- La ricorrente, ai fini dell'assegnazione, vanta il seguente punteggio validato dallo stesso ufficio scolastico che ha gestito la domanda: **29** [cfr. ancora **All. 1**].

- In data **24.08.2016**, a mezzo mail [cfr. **All. 3**], veniva notificato alla stessa provvedimento di assegnazione presso l'ambito scolastico **Lombardia 019** con attribuzione della **sede scolastica MNIC805003 – Istituto Comprensivo “GOITO”**, presso la quale presta servizio (cfr. **all. 3**);

- L'ambito e la scuola assegnati alla ricorrente, all'esito delle operazioni di mobilità, sono palesemente errati, non essendosi tenuto conto del punteggio posseduto, come previsto dal citato C.C.N.I.

- Invero in alcuni ambiti territoriali indicati nella domanda, per i quali non è stata accolta la richiesta dell'istante, risultano invece inseriti e trasferiti docenti che riportano un punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente, anche su posto di lingua inglese, per il quale la stessa ha espressamente richiesto il trasferimento [cfr. pag.4 della domanda validata – sempre **All. 1**], essendo in possesso del relativo titolo.

- L'istante, infatti, ha inserito nella propria domanda, ai primi numeri d'ordine, i seguenti ambiti Territoriali: Campania 27, **Campania 26**, Campania 28; Campania 23; Campania 25; **Campania 24** ; Basilicata 03; Basilicata 02; **Basilicata 01** [cfr. pag.6 della domanda validata – ancora **All. 1**].

- Ciò posto, consultando l'elenco dei docenti trasferiti – nella stessa fase C – negli ambiti suindicati si riscontra, a fronte del mancato accoglimento della domanda de quo, l'avvenuto **trasferimento di docenti con punteggi di gran lunga inferiori**, come si evince dall'elenco trasferimenti scuola primaria pubblicato dall'USP Salerno in data 29.07.2016 [cfr. **All. 4**], nonché dall'elenco trasferimenti scuola primaria pubblicato dall'USP Potenza in pari data [cfr. **All. 5**].

- Dai predetti elenchi, infatti, si può rilevare:

Elenco trasferimenti USP Salerno



Campania Ambito 26 (lingua inglese): Ambrosano Irene punti 20;

Campania Ambito 24 (lingua inglese): Citro Vincenzina punti 17; Izzillo

Romina punti 21 [cfr. All. 4];

Elenco trasferimenti USP Potenza

Basilicata Ambito 01: Costantino Fortunata Antonietta punti 18; D'Angelo Rosa punti 21; D'Angelo Vito Giuseppe punti 18; Femminella Antonella punti 12; Laurenzano Maddalena punti 21; Martiello Annunziata punti 21; Nepi Mariangela punti 12; Novelli Michela punti 21; Parrillo Letizia punti 11; Papa Antonietta punti 18; Pettoruso Maria Incoronata punti 18 [cfr. All. 5].

DIRITTO

A) IN VIA PRELIMINARE, sulla GIURISDIZIONE DELL'ADITO TRIBUNALE, SEZIONE LAVORO, DATO L'OGGETTO DEL CONTENDERE, INERENTE IL RAPPORTO PRIVATIZZATO ALLE DIPENDENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, COME INTRODOTTO DAL D. LGS. N. 165/01.

Nel caso di specie, invero, si verte nell'ambito del trasferimento di sede in relazione ad un rapporto di lavoro privatistico (settore scolastico), ed in particolare nella corretta attribuzione di punteggi, precedenze e posizioni in graduatoria ai fini del trasferimento della ricorrente, che implica di per sé, trattandosi di un diritto soggettivo, la giurisdizione del giudice ordinario a tutela dell'instaurato rapporto di lavoro in regime di diritto privato. Invero, dall'esame dell'art. 63 del D.lgs. n.165/2001, si deduce che le controversie concernenti gli "atti di organizzazione" dell'Amministrazione rientrano nella giurisdizione del G.O. in tutti i casi in cui costituiscono provvedimenti presupposti di atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente.

Nel caso specifico non si discute in tema di procedura concorsuale, ma in ambito di diritto all'assegnazione di sede – in virtù del punteggio posseduto – a docente già assunto: si tratta, pertanto, di atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di pubblico impiego. Ne consegue, in merito, la giurisdizione del giudice ordinario.



B)- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE CCNI DELL'8.4.2016; VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TRASPARENZA E RAGIONEVOLEZZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI;

Quanto al fumus, risulta palese l'illegittimità del provvedimento di assegnazione dell'ambito notificato all'istante, per violazione e/o falsa applicazione del C.C.N.I. dell' 8.4.2016, nonché per violazione delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi e dei principi di equità e ragionevolezza costituzionalmente garantiti.

Emerge *per tabulas*, infatti, l'evidenza e la macroscopicità dell'errore in cui è incorsa l'amministrazione resistente che – nell'ambito della stessa fase C delle operazioni di mobilità – ha inopinatamente **disapplicato il criterio meritocratico costituito dal punteggio di titolarità**, unico parametro di riferimento da adottare per l'evasione delle domande e la comparazione dei diversi interessi di cui ogni singolo docente è portatore: ciò si evince, inconfutabilmente, dal confronto, illustrato in premessa, con le assegnazioni effettuate per altri docenti – con punteggio inferiore – a scapito dell'istante, in ambiti richiesti o spettanti alla stessa in virtù del criterio di viciniorietà disposto dall' art. 3 comma 2 del citato CCNI ("*L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM*".)

Ne consegue che il ricorso appare munito del sufficiente fumus, sol che si considerino le argomentazioni facenti parte integrante del presente atto ed alle quali ci si riporta e per comodità si rinvia (trattandosi di una controversia avente natura strettamente documentale), da cui emerge incontrovertibilmente la fondatezza dell'azione scaturente dagli illegittimi comportamenti posti in essere dal MIUR a danno del docente ricorrente.

Occorre innanzitutto sottolineare come il diritto al lavoro, all'assunzione ed alla corrispondente retribuzione, così come tutelato dalla nostra Carta Costituzionale, rappresenti per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e, di conseguenza, costituisca lo strumento per la fruizione di beni anch'essi corrispondenti ad esigenze primarie e connotate dalla caratteristica della irreparabilità in termini monetari del danno eventualmente derivato dalla loro lesione.



Nella fattispecie ci si trova innanzi ad un provvedimento i cui effetti produrranno un nocumento grave ed irreparabile alla ricorrente, rappresentato dai **cambiamenti radicali della vita personale e familiare** cui è costretta a causa dell'illegittima assegnazione della sede di servizio all'interno di un ambito territoriale distante **oltre 800 km** dalla sua attuale residenza.

* * *

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, la ricorrente, come rappresentata, difesa e domiciliata, nell'impugnare ex art. 2113 c.c. rinunce o transazioni, anche stragiudiziali, eventualmente sottoscritte

RICORRE

Alla S.V. Ill.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, ai sensi degli artt. 414 e ss cpc, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione del ricorso, Voglia accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

- 1) **Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione all'ambito Campania 26**, o all'ambito che l'On.le Trib.le adito riterrà di giustizia in virtù del punteggio posseduto;
- 2) in via gradata, ordinare la rettifica delle operazioni di mobilità nazionale per la scuola primaria, disponendo che alla ricorrente sia assegnato l'ambito territoriale di riferimento in base al punteggio effettivamente posseduto e, comunque, condannare l'amministrazione resistente ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire il corretto inserimento dell'istante all'interno degli ambiti indicati in domanda;
- 3) condannare, in ogni caso, le parti resistenti al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura, con antistazione al sottoscritto avvocato anticipatore e non percettore.

Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti.

In via istruttoria si chiede che il Tribunale del lavoro adito voglia ordinare, ai sensi degli artt.210 e 421 c.p.c., l'acquisizione di tutta la documentazione afferente il personale docente e le rispettive istanze di mobilità nazionale, per la scuola, in relazione all'anno scolastico 2016-2017, e quindi di tutte le eventuali certificazioni



prodotte, attestanti la natura della precedenza richiesta, in relazione a coloro che occupano una posizione antecedente rispetto al ricorrente.

Si depositano atti e documenti come da separato indice allegato al fascicolo di produzione.

Ai fini dell'esenzione dal versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della controversia è allo stato indeterminabile ma che il nucleo familiare dell'istante non ha prodotto un reddito superiore ad euro 34.107,72.

Salerno, lì 09.02.2017

Avv. Marco Bianchini

Segue mandato in calce all'originale

